

N. R.G. 1076/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Evelina Iaquinti
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1076/2015** promossa da:

AXA FRANCE IARD CF/PIVA FR14722057460, THIVAT NUTRITION ANIMALE SAS CF/PIVA FR68382236214, FORCE CENTRE SAS CF/PIVA FR78433622032 tutti elettivamente domiciliati in Piacenza, Via S Francesco, 8 presso l'Avvocato CARRARA MARIA FRANCESCA, rappresentate e difese dall'Avvocato MONTI ALBERTO e dall'Avvocato MONTI FRANCO.

ATTORI

contro

SAVI ITALO SRL CF/PIVA 01304810334 elettivamente domiciliato in VIA MELCHIORRE GIOIA 14 PIACENZA presso l'Avvocato MAGNELLI MONICA, rappresentato e difeso dagli Avvocati GAETANO FORTE e ALBERTO FUGAGNOLI

CONVENUTO

AGROALIMENTARE SRL (C.F/PI: 01449070703), elettivamente domiciliato in Pavia, Porta Calcinara 14 presso l'avv. MELLI EDOARDO che lo rappresenta e difende



TERZO CHIAMATO

ITALIANA ASSICURAZIONI SPA (PI: 00774430151), elettivamente domiciliata in Piacenza, via Mazzini, 69/A presso l'avv. CINZIA FANTINI e ALVARO MARABINI che la rappresentano e difendono

TERZO CHIAMATO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come indicato al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, le società AXA France IARD, Thivat Nutrition Animale s.a.s. (di seguito TNA) e Force Centre s.a.s. convenivano in giudizio la società Savi Italo s.r.l., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della vendita di un prodotto agroalimentare (favino biologico destinato all'alimentazione animale), risultato contaminato da tracce di pesticidi tali da non consentire di qualificarlo come "biologico".

Le società attrici deducevano:

- che il prodotto in questione, venduto in due tranches dalla Savi Italo s.r.l. alla società francese Centre Bio s.a.s. (facente parte del Gruppo AXERREAL), era stato rivenduto da quest'ultima ad altre società del medesimo gruppo (TNA e Force Centre) e, a seguire, da queste ultime a vari allevatori;
- che a seguito della riscontrata presenza di tracce di pesticidi, non compatibile con la dichiarata qualità biologica del prodotto, TNA e Force Centre si erano fatte carico di risarcire i danni subiti dagli utilizzatori finali del prodotto;
- che in conseguenza di ciò erano state successivamente indennizzate, nei limiti di polizza, dal proprio assicuratore AXA France IARD, con surrogazione di detta compagnia nei diritti delle stesse TNA e Force Centre, nonché di Centre Bio, verso il soggetto ritenuto responsabile (Savi Italo s.r.l.), fino alla concorrenza degli indennizzi corrisposti.

Si costituiva in giudizio Savi Italo s.r.l. eccependo, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del giudice adito, per la presenza di una clausola compromissoria per arbitrato estero. Nel merito il convenuto contestava il



fondamento della domanda attrice e chiamava in causa la società Italiana Assicurazioni s.p.a. (in forza del contratto di assicurazione della R.C. Prodotti stipulato con detta Compagnia) e la Agroalimentare s.r.l. (società da cui Savi Italo s.r.l. aveva acquistato il favino biologico poi rivenduto a Centre Bio s.a.s.), per essere da queste garantita e tenuta indenne dalle conseguenze derivanti da un eventuale accoglimento della domanda spiegata nei suoi confronti degli attori.

Si costituiva in giudizio Italiana Assicurazioni s.p.a. la quale, aderiva all'eccezione preliminare proposta da Savi Italo srl di difetto di giurisdizione; eccepiva la nullità dell'atto di citazione per mancata indicazione dei danni subiti dagli utilizzatori finali del prodotto e la prescrizione dei diritti vantati dalle attrici.

Nel merito contestava il fondamento delle domande risarcitorie delle società attrici e comunque eccepiva l'inoperatività, nel caso di specie, della garanzia assicurativa invocata da Savi Italo s.r.l..

In via gradata eccepiva la riduzione dell'indennizzo ex artt. 1914 et 1915 c.c., evidenziando i limiti di operatività della polizza.

Si costituiva anche Agroalimentare s.r.l. chiedendo il rigetto di ogni domanda nei propri confronti, perché improponibile e comunque infondata, anche per intervenuta decadenza e/o prescrizione del relativo diritto.

Scambiate tra le parti le memorie ex art. 183 c.p.c., la causa veniva istruita mediante l'assunzione delle prove orali ammesse dal precedente GI con ordinanza del 10/7/17.

Con provvedimento del Presidente del Tribunale n. 39 dell'8/11/17 la causa veniva assegnata a questo Giudice che all'udienza del 23/7/2019, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e previa concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, così decideva.

In primo luogo occorre evidenziare che, per consolidata giurisprudenza, il giudice nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. non è tenuto ad esaminare specificatamente e analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle questioni, di fatto e di diritto, rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata secondo il principio della "ragione più liquida" (Cass. Civ. 13/7/11, n. 15389, Cass. Civ. 18/5/2012, n. 7937).

Pertanto le questioni non trattate non andranno considerate come omesse per error in procedendo, risultando invece le stesse assorbite con quanto ritenuto concretamente rilevante.



Orbene la presente azione è stata promossa:

-da AXA quale cessionaria dei diritti spettanti a CENTRE BIO, TNA e FORCE CENTRE (società del Gruppo AXERREAL) nei confronti di SAVI, nonché in via di surroga nei limiti degli indennizzi assicurativi versati in forza della Polizza n.4.732.463.804;

-dalle assicurate TNA e FORCE CENTRE per il risarcimento degli importi rimasti a loro carico in esito al versamento dell'indennizzo assicurativo da parte di AXA per effetto delle condizioni contrattuali pattuite dalla Polizza ed è diretta ad ottenere la risoluzione del contratto di compravendita n.D100302 stipulato in data 3 ottobre 2012 tra SAVI e CENTRE BIO SAS (di seguito "CENTRE BIO"), società operante come centrale di acquisto per la filiera dei prodotti biologici commercializzati dal Gruppo AXERREAL ed il risarcimento del danno lamentato dalle attrici in conseguenza della mancata rispondenza del favino oggetto di fornitura da parte di SAVI – con consegna avvenuta in data 7 e 14 gennaio 2013 presso lo stabilimento TNA di Lapeyrouse (Francia) – agli standard di qualità "Bio" che erano stati garantiti in forza del suddetto contratto.

Così chiarito l'esatto oggetto del contendere occorre preliminarmente analizzare la questione sollevata dalla convenuta Savi Italo srl (a cui ha aderito la terza chiamata Italiana Assicurazioni spa) relativa al difetto di giurisdizione di questo Tribunale a decidere la presente controversia.

Secondo i convenuti la vertenza doveva essere devoluta al Tribunale arbitrale costituito secondo la procedura arbitrale della Chambre Arbitrale Internationale de Paris (CAIP), sulla base di quanto previsto dalla clausola compromissoria inserita al par. XX del regolamento Incograin N°19 cui rimanda il contratto di fornitura n° D100302 stipulato tra SAVI e CENTRE BIO il 03.10.2012.

L'assunto non può essere condiviso in ragione dei principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione nelle sotto citate pronunce, il cui contenuto si recepisce integralmente.

In particolare con la sentenza del 04/01/2017 n. 81 è stato stabilito che "la clausola compromissoria deve avere forma scritta *ad substantiam*, identificando con esattezza le future controversie aventi origine dal contratto principale; il requisito formale è soddisfatto con riguardo alle clausole compromissorie *'per relationem'*, ovvero quelle previste in un diverso negozio o documento cui il contratto faccia riferimento allorché il rinvio, contenuto nel contratto, preveda un richiamo espresso e specifico della clausola compromissoria e non, invece, allorché il rinvio sia generico, richiamandosi semplicemente il documento o il



formulario che contenga la clausola stessa, in quanto soltanto il richiamo espresso assicura la piena consapevolezza delle parti in ordine alla deroga alla giurisdizione”.

Peraltro già in passato in un caso analogo a quello di specie (in cui la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla validità di una clausola compromissoria di deroga della giurisdizione italiana in favore della Camera Arbitrale di Parigi proprio a norma dell'art. 25 delle condizioni generali del formulario Incograin n. 12) è stato affermato che “ai sensi dell'art. 2 della Convenzione di New York del 10 giugno 1958, ratificata con la legge 19 gennaio 1968, n. 62, e dell'art. 808 cod. proc. civ., agli arbitri stranieri nel c.d. arbitrato estero può deferirsi, in via preventiva ed eventuale, la decisione delle controversie non ancora insorte, tramite una clausola compromissoria redatta in forma scritta “ad substantiam”, la quale identifichi con esattezza le future controversie aventi origine dal contratto principale: tale requisito di forma è soddisfatto - con riguardo alle clausole compromissorie “per relationem”, ovvero quelle previste in un diverso negozio o documento cui il contratto faccia riferimento - allorché il rinvio, contenuto nel contratto, preveda un richiamo espresso e specifico della clausola compromissoria e non, invece, allorché il rinvio sia generico, richiamandosi semplicemente il documento o il formulario che contenga la clausola stessa, in quanto soltanto il richiamo espresso assicura la piena consapevolezza delle parti in ordine alla deroga alla giurisdizione”. (Cass. civ. Sez. Unite, 19 maggio 2009, n. 11529).

In conclusione risulta inidonea, per ritenere la sussistenza della competenza arbitrale straniera, la clausola contrattuale contenuta nel par XX del regolamento Icograin n. 19, documento genericamente richiamato dal contratto di vendita del 3/10/12.

Ciò posto, occorre a questo punto valutare la fondatezza o meno delle domande proposte dalle società attrici di risoluzione del contratto di fornitura del 3/10/12 e di risarcimento danni.

Risultano incontestate e comunque sono documentalmente provate le seguenti circostanze:

-che con contratto n. D100302 concluso in data 3 ottobre 2012, CENTRE BIO acquistava da SAVI Italo srl, all'incirca 200 tonnellate di favino biologico prodotto in Italia, nell'anno 2012, in conformità ai Regolamenti CE n.834/2007 e 889/2008 (doc. 4 attori);

-che con contratto concluso in pari data, il suddetto quantitativo di favino biologico veniva interamente rivenduto da CENTRE BIO a TNA, la quale a sua volta lo cedeva in parte ai propri clienti - tra cui allevatori- ed in parte alla società



FORCE CENTRE affinché questa, conformemente al business model sopra citato, lo consegnasse agli allevatori “associati” (doc. 5 attori);

-che in data 7 gennaio 2013 SAVI provvedeva alla consegna di una tranches del predetto favino presso lo stabilimento TNA di Lapeyrouse (Francia), per un quantitativo complessivo di Kilogrammi 26.490,00 (doc. 6);

-che in data 14 gennaio 2013, SAVI provvedeva alla consegna di una ulteriore tranches di favino per un quantitativo complessivo di Kilogrammi 28.660,00 (doc. 7);

-che con lettera del 25 gennaio 2013, recapitata a mezzo posta in data 5 febbraio 2013, SAVI informava CENTRE BIO del fatto che il favino consegnato presso lo stabilimento di TNA non poteva essere qualificato come “biologico”, ai sensi delle vigenti normative, in quanto in esito ad esami di laboratorio lo stesso era risultato contaminato da pesticidi interdetti dal processo di produzione degli alimenti biologici (doc. 8).

Pertanto nulla quaestio in ordine al fatto che la convenuta Savi Italo srl abbia venduto a Centre Bio un prodotto di genere non biologico, diversamente da quanto stabilito nell'accordo contrattuale; da ciò deriva chiaramente l'inadempimento della venditrice rispetto all'obbligazione ivi assunta.

La gravità dell'inadempimento risulta acclarata non solo in relazione alle conseguenze derivanti dalla commercializzazione di favino contaminato da pesticidi (divieto di utilizzo della qualifica biologico dello stesso e dei prodotti da esso derivati) ma anche dal comportamento successivamente tenuto da Savi, la quale, benchè a conoscenza delle problematiche del prodotto quantomeno dal 24/1/13, non si è premurata di avvertire tempestivamente Centre Bio mediante forme di comunicazione immediata (telefono, fax, posta elettronica), essendosi la stessa limitata ad inviare alla controparte -società avente sede in un paese estero- per posta per giunta ordinaria (neppure prioritaria) una missiva cartacea.

Inoltre neppure può condividersi la tesi avanzata dalla convenuta secondo cui la propria responsabilità debba essere esclusa o quantomeno limitata in ragione della condotta di Centre Bio, la quale, a suo avviso, prima di procedere alla distribuzione del favino, avrebbe dovuto attendere il certificato di lotto, come espressamente indicato nelle fatture emesse da Savi, recanti le diciture “segue certificato di conformità di lotto rilasciato da Q Certificazioni Srl” e “the goods delivered are not GMP certified”.

In realtà, diversamente da quanto sostenuto da Savi Italo, Centre Bio poteva ragionevolmente fidare nella rispondenza del prodotto acquistato rispetto a quello richiesto ovvero nella biologicità del favino posto che detta caratteristica è



stata esplicita non solo nel contratto di vendita, ma anche nei documenti di trasporto e nelle fatture emesse da Savi.

Il fatto che le fatture in data 4/1/13 e 11/1/13 recassero la dicitura “*segue certificato di conformità di lotto rilasciato da Q Certificazioni Srl*” non può condurre a ritenere che l’acquirente Centre Bio avrebbe dovuto attendere detta documentazione prima di procedere alla distribuzione a terzi del favino e ciò anche alla luce di un mero dato cronologico: le fatture sono state emesse da Savi in data 4/1/13 e 11/1/13 quando ancora il certificato di conformità della merce da parte di Q Certificazioni srl non era stato rilasciato (data certificato 14/1/13).

Di conseguenza Centro Bio al momento della ricezione della merce consegnata unitamente ai ddt, alle fatture di Savi e al certificato di conformità poteva ritenere che il favino acquistato fosse proveniente da agricoltura biologica come attestato dal certificato di conformità ricevuto dalla venditrice.

Il fatto, poi, che le fatture in questione recassero la dicitura “*the goods delivered are not GMP certified*” non assume alcuna rilevanza ai fini della certificazione biologica del prodotto atteso che il cd GMP + costituisce uno schema di certificazione relativo alla produzione, trasporto e commercializzazione dei mangimi elaborato dall’agenzia Olandese per i Mangimi (PDV - Dutch Animal Feed Board), la quale ha sviluppato un codice di condotta per rispondere alle aspettative di consumatori, produttori di alimenti e rivenditori.

Da ultimo la tesi avanzata dalla difesa Savi in ordine alla condotta colposa di Centre Bio risulta sconfessata dal contenuto della missiva 25/1/13 indirizzata dalla stessa convenuta a Centre Bio con cui la convenuta la informava del fatto che il favino consegnato non poteva essere qualificato come “biologico” ai sensi delle vigenti normative, con invito all’acquirente a sopprimere la indicazione di biologicità “nella ipotesi in cui fossero ancora presenti quantitativi residui di tali prodotti presso i Vostri magazzini” (v.doc.8 attori).

Alla luce di tutto quanto sopra esposto la domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento imputabile alla società venditrice Savi Italo srl va accolta.

Parimenti fondata è la richiesta di risarcimento danni formulata dagli attori.

In primo luogo occorre evidenziare come nessuno dei convenuti abbia tempestivamente contestato che i soggetti indicati come danneggiati dagli attori abbiano utilizzato esclusivamente il mangime contenente il favino venduto da Savi Italo; pertanto detta circostanza è da considerarsi pacifica ex art. 115 cpc.

Ebbene la sussistenza dei pregiudizi subiti dagli utilizzatori finali a cui il favino dichiaratamente biologico ma di fatto contaminato è stato rivenduto è insita nel fatto che la non biologicità del prodotto determini una consistente diminuzione di



valore intrinseco ed economico del bene e dei suoi derivati con conseguente perdita di profitto in caso di sua utilizzazione o rivendita a terzi.

Analogamente, quanto al danno risarcibile, AXA, in qualità di Assicuratore della responsabilità civile delle società del Gruppo AXERREAL ha dato prova di aver provveduto al pagamento della somma di Euro 592.518,91 a titolo di indennizzo assicurativo in favore di TNA e FORCE CENTRE, versando in atti i doc. 21 e 22.

Documentale perché derivante dall'operatività delle condizioni contrattuali pattuite nella Polizza n. 4.732.463.804 è il fatto che, a seguito dell'indennizzo ricevuto da Axa siano comunque rimasti a carico dell'Assicurata TNA l'importo di Euro 33.156,28 e di FORCE CENTRE l'importo di Euro 47.350,18.

In definitiva Axa, TNA e Force Centre sas hanno provato, versando in atti i doc. nn. 21, 22, 23, 24, 25 e da 29-71) di aver provveduto a ristorare i clienti a cui era stato venduto il favino contaminato fornito da Savi.

Rispetto al *quantum* risarcito nessuna contestazione specifica è stata svolta dalla difesa del convenuto Savi in merito alla congruità degli esborsi (v. pagina 9 comparsa costituzione), così come non è mai stata contestata dalla società convenuta la circostanza allegata dalla difesa di parte attrice in base alla quale i criteri di calcolo delle poste di danno fossero stati tempestivamente messi a disposizione dei periti incaricati dalla compagnia assicurativa di Savi Italo srl, Italiana Assicurazioni.

Quanto alle domande spiegate dalla difesa Savi a titolo di garanzia nei confronti di Agroalimentare srl, in qualità di produttrice del favino contaminato, e di Italiana assicurazioni, in qualità di propria compagnia assicurativa, entrambe vanno respinte attese le seguenti considerazioni.

Savi Italo non ha dimostrato (e neppure si è offerta di farlo in questo giudizio non avendo articolato alcun mezzo di prova al riguardo) che la contaminazione del prodotto a causa di pesticidi sia avvenuta in fase di produzione/stoccaggio/trasporto di competenza di Agroalimentare, non potendosi in radice escludere, - atteso anche quanto prontamente evidenziato dalla difesa di Agroalimentare nella propria comparsa di costituzione (v pagina12)- che nel periodo in cui il prodotto si trovava presso lo stabilimento di Savi in attesa della consegna a Centre Bio siano stati effettuati da parte di Savi trattamenti idonei ad incidere sulle caratteristiche del bene.

Per questa ragione la domanda di garanzia svolta dal convenuto nei confronti del terzo, Agroalimentare srl, va rigettata.



In merito alla richiesta di manleva svolta da Savi nei confronti di Italiana assicurazioni, va condivisa la tesi della compagnia di assicurazione in ordine all'inoperatività della copertura assicurativa invocata.

Nel definire l'oggetto della polizza R.C. Prodotti n. 2012/07/6065861 l'art.12 stabilisce che *“la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti risultanti in polizza – per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore – dopo la loro consegna a terzi, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose diverse dai prodotti anzidetti.”*.

È pacifico che Savi Italo non abbia prodotto il favino per cui è causa, essendosi ella limitata a rivendere a Centre Bio s.a.s. il prodotto precedentemente acquistato e coltivato dalla Agroalimentare s.r.l.

Si ritiene infatti che, anche alla luce dell'interpretazione complessiva delle singole clausole contrattuali, siano coperte dalla garanzia assicurativa in parola i danni derivanti dal complesso di attività rientranti nell'ambito della produzione e non già in quello di rivendita di beni realizzati da terzi.

Depone in questo senso il disposto dell'art. 12 punto 2, la previsione contenuta nell'art. 21 e le clausole contenute nella parte dedicata alle norme speciali (in particolare v. art. 9) nonché quelle contenute nel paragrafo dedicato alle “norme aggiuntive” (v. lett. a) e b)).

Infine non rileva nella vicenda in esame la normativa europea invocata da Savi Italo in materia di “imprese alimentari”, posto che il contratto di assicurazione stipulato con Italiana Assicurazioni s.p.a. non fa riferimento alla responsabilità dell'impresa alimentare, bensì, come detto, alla sola responsabilità per danni cagionati da difetto dei prodotti per i quali l'assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore.

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con applicazione dei parametri di cui al DM 55/14, valori ricompresi tra i minimi ed i medi dello scaglione di riferimento (da 520.000,00 a 1.000.000,00 Euro).

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così dispone:

-dichiara risolto il contratto di compravendita stipulato in data 3 ottobre 2012 tra SAVI Italo Srl e CENTRE BIO SAS e condanna SAVI Italo Srl al risarcimento del danno in favore delle attrici, in forza dei titoli sopra descritti, da quantificarsi quanto ad AXA France IARD nell'importo di 592.518,91 oltre



a rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo, quanto a THIVAT NUTRITION ANIMALE SAS nell'importo di Euro 33.156,28 oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo, quanto a FORCE CENTRE SAS nell'importo di Euro 47.350,18 oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;

- rigetta le domande proposte da Savi Italo srl nei confronti delle terze chiamate;
- condanna Savi Italo srl alla refusione delle spese processuali in favore di parte attrice e delle terze chiamate che liquida per ciascuna parte in Euro 20.000,00 oltre rimborso spese generali iva e cpa come per legge.

Piacenza, 13 gennaio 2020

Il Giudice

dott. Evelina Iaquinti

